

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

Dr. Lanfranco Tenaglia	Presidente
Dr. Roberta Bolzoni	Giudice
Dr. Lucia Dall'Armellina	Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2018

letto

il ricorso depositato da Maior Cucine s.p.a. ex art. 161 comma 6 l.f. ;
letta l'istanza per la concessione del termine di cui all'art. 161 comma 6 l.f.
novellato dal d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito nella legge 09.08.2013 n. 98

ritenuto

che sussistono i presupposti per la concessione del termine richiesto ;

assegna

termine a Maior Cucine s.p.a sino alla data del 01.04.2018 per la
presentazione della proposta , del piano e della documentazione di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f. ;

nomina

il dott. Fabris Paolo con studio in Spilimbergo (PN) commissario
giudiziale ;

dispone

che la società depositi ogni trenta giorni una relazione di aggiornamento
sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa , con indicazione delle
operazioni negoziali , gestionali e finanziarie compiute e sull'attività via via
svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario , con
specifica aggiornata indicazione dello stato e della prospettiva della relativa
elaborazione ;

letta

l'istanza ex art. 169 bis l.f. di autorizzazione alla sospensione dei contratti
bancari comprensivi di mandati all'incasso di crediti sottoscritti con i
seguenti istituti di credito : Cassa di Risparmio FVG , Credit Agricole
Friuladria , BCC Pordenonese , Unicredit s.p.a. , Banca della Marca, Banca
Popolare di Cividale ;

ritenuta

l'ammissibilità della richiesta sospensione dei contratti bancari atteso che "I
contratti bancari autoliquidanti che prevedano il patto di compensazione o il mandato

all'incasso sono il frutto di un complesso di negozi tra loro strettamente connessi e collegati durante lo svolgimento dei quali permane a carico della banca l'obbligo di provvedere all'incasso dei crediti oggetto di anticipazione e di dare esecuzione alla compensazione, garantendo un comportamento diligente nella gestione dei rapporti ed il perdurare di un servizio di cassa nel limite dell'importo pattuito; detti contratti rientrano, pertanto, nel perimetro di applicazione dell'articolo 169-bis legge fall., con la precisazione che l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei medesimi coinvolgerà anche i rapporti giuridici ad essi strettamente connessi, quali il mandato in rem propriam o il patto di compensazione che siano opponibili alla massa dei creditori in quanto notificati al debitore in data anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese " (ex plurimis Tribunale di Bolzano 05.04.2016);

ritenuto

che l'opzione prospettata dalla debitrice appaia legittima e coincidente con l'interesse della massa dei creditori e che tuttavia, nella mera fase prodromica introdotta con la fissazione del termine e fino all'ammissione alla procedura concorsuale, non possa darsi luogo allo scioglimento di rapporti contrattuali ma soltanto alla sospensione degli stessi, non potendosi provocare effetti irreversibili sulla pendenza di detti rapporti nella presente fase, come già affermato, tra gli altri, dal tribunale di Milano,

autorizza

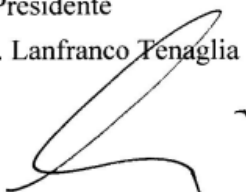
la sospensione ex art. 169 bis l.f. di giorni 60 dei contratti bancari comprensivi di mandati all'incasso di cui all'istanza .

Si comunichi alla debitrice e al commissario giudiziale .

Pordenone, 26 gennaio 2018

Il Presidente

Dr. Lanfranco Tenaglia



Il Giudice rel.

Dr. Lucia Dall'Armellina

